

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CIX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

27 settembre 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT
Giuseppe CERCHIO

Il giorno 27 del mese di settembre duemilaundici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, dei Vice Presidenti Giancarlo VACCA CAVALOT e Giuseppe CERCHIO e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 23 settembre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Ivano CORAL - Nadia LOIACONI - Bruno MATOLA - Nicola Felice POMPONIO - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Mariagiuseppina PUGLISI

Commissione di scrutinio: Roberto CERMIGNANI - Salvatore IPPOLITO - Gian Luigi SURRA.

(Omissis)

OGGETTO: Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali per la tenuta dell'Albo provinciale per l'autotrasporto di cose per conto terzi, e per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio. Modifica.

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Bertone a nome della Giunta (21/6/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- la legge 6 giugno 1974, n. 298, agli artt. 32 e ss. prevede che il rilascio della licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3000 chilogrammi sia subordinato al preventivo parere di un'apposita commissione;
- il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, all'art. 9 detta ulteriori norme di esecuzione della sopraccitata disposizione;
- l'art. 105, comma 3, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ha trasferito alle Province diverse funzioni fra cui il rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto in data 14 febbraio 2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, ha definito le modalità organizzative e le procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- in particolare, con riferimento al rilascio ed alla gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio, è stato previsto che le Province possano istituire apposite Commissioni, operanti ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché per ogni altro compito consultivo assegnato dalla Provincia in materia di autotrasporto di cose per conto proprio, nelle quali siano rappresentati almeno i seguenti Enti ed organizzazioni:
 - a) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 - b) Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio;
 - c) Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio;
 - d) Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di Commercio;
 - e) Regioni;
- con propria deliberazione n. 110046/2002 del 25 giugno 2002 il Consiglio Provinciale ha approvato l'istituzione della Commissione per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio garantendo la partecipazione di esperti designati dai seguenti Enti ed organizzazioni:
 - a) 1 per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 - b) 1 per le Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative
 - c) 1 per le Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative
 - d) 1 per l'Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di Commercio;
 - e) 1 per la Regione.
- con la medesima deliberazione veniva contestualmente approvato il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali per la tenuta dell'Albo Provinciale per l'autotrasporto di cose per conto terzi e per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio;
- con propria deliberazione n. 18691/2003 del 25 febbraio 2003 il Consiglio Provinciale estendeva a 10 il numero dei componenti della Commissione sopraccitata;
- con il decreto del Presidente della Provincia n. 67-18566/2003 del 25 febbraio 2003 sono stati nominati i membri della Commissione consultiva per il rilascio e la gestione delle

licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio;

- con i decreti del Presidente della Provincia n. 51-68048/2006 del 27 marzo 2006 e n. 134-37892/2009 del 29 ottobre 2009 si è provveduto al rinnovo triennale della nomina dei membri della sopraccitata Commissione;

Dato atto che attualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali per la tenuta dell'Albo Provinciale per l'autotrasporto di cose per conto terzi e per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio, la Commissione consultiva per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio risulta composta dai seguenti esperti individuati dai rispettivi Enti e associazioni:

- 1 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale Territoriale Nord Ovest
- fino a 7 per le Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative e le Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative
- 1 per l'Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di Commercio;
- 1 per la Regione.

Considerato che nel corso di questi anni di operatività della Commissione si è avvertita sempre più maggiormente la necessità di un supporto tecnico da parte di soggetti competenti nella valutazione dei dati economici relativi al volume d'affari dichiarato nell'istanza dalle imprese richiedenti, nonché nella valutazione dei bilanci allegati alle istanze;

Considerato, altresì, che nella Commissione Consultiva Provinciale per l'autotrasporto di cose in conto terzi l'esigenza sopraccitata è stata garantita, con ottimi risultati, dalla presenza, quale componente già previsto sin dall'istituzione della Commissione stessa, dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate;

Considerato che sono pervenute ulteriori domande di partecipazione alla suddetta commissione da parte di associazioni di categoria che manifestavano esigenze di rappresentatività delle relative categorie interessate alla materia dell'autotrasporto di merci;

Richiamata altresì la circostanza che la Regione, anche in sede di rinnovo triennale della Commissione, non ha fatto pervenire alcuna designazione;

Rilevata la necessità di consentire alla Commissione consultiva per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio di esplicitare in maniera piena il proprio ruolo consultivo;

Ritenuto opportuno:

- dare effettiva attuazione al principio di trasparenza e della massima partecipazione dei soggetti interessati, in forma associata;
- risolvere il problema della esclusione immotivata nell'ambito delle suddette commissioni di associazioni di categoria ugualmente rappresentative rispetto a quelle già ammesse a partecipare;

Atteso che nell'ambito del suindicato accordo Stato – Regioni ed Enti locali non risultano poste soglie massime esplicite al numero di partecipanti alla commissione;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali per la tenuta dell'Albo Provinciale per l'autotrasporto di cose per conto terzi e per il rilascio e la gestione delle licenze per

l'autotrasporto di cose in conto proprio, approvato con la citata deliberazione consiliare n. 229 - 110046 del 25 giugno 2002, così come modificato con la deliberazione consiliare n. 18691/2003 del 25 febbraio 2003, disponendo che la Commissione consultiva per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio, sia composta dai seguenti esperti:

- 1 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale Territoriale Nord Ovest
- fino a 8 per le Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative e le Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative
- 1 per l'Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di Commercio
- 1 per la Regione
- 1 per l'Agenzia regionale delle Entrate;

Preso atto che la Commissione Consultiva Provinciale per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio, istituita, con la sopraccitata deliberazione del Consiglio provinciale n. 229-110046 del 25 giugno 2002, nella seduta del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole all'integrazione della composizione della Commissione stessa;

Atteso che, definita, come sopra, la composizione numerica della Commissione, le nomine nell'ambito delle stesse per quanto riguarda i rappresentanti delle categorie produttive interessate sono lasciate alla discrezionalità dell'organo competente alle nomine ai sensi dell'art. 26, comma III, lett. c) dello Statuto Provinciale (il Presidente), valutate le richieste di partecipazione, la rappresentatività delle Associazioni richiedenti (sulla base del numero di iscritti e della portata utile complessiva dei mezzi utilizzati dai medesimi) ed i curricula prodotti dai candidati;

Dato atto, pertanto, che il Presidente della Provincia di Torino procederà con proprio decreto alla nomina dei componenti effettivi e supplenti individuati dall'Agenzia regionale delle Entrate e dall'ulteriore associazione di categoria, individuata quale maggiormente rappresentativa tra quelle che hanno fatto istanza di partecipazione;

Atteso che la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. I), D.Lgs. n. 276/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1) di modificare, per i motivi in premessa indicati, la composizione numerica della Commissione per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio e conseguentemente di dare atto che la stessa risulta composta dai seguenti esperti:

- 1 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale Territoriale Nord Ovest
- fino a 8 per le Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative e le Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative
- 1 per l'Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di Commercio
- 1 per la Regione
- 1 per l'Agenzia regionale delle Entrate

- 2) di modificare, pertanto, l'articolo 1, comma 4 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali per la tenuta dell'Albo Provinciale per l'autotrasporto di cose per conto terzi e per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio* come segue:

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|--|
| <p>Art. 1. Costituzione ed attività delle Commissioni.</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p> <p>4. La Commissione consultiva provinciale per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio è così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - fino a 7 per le Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative e le Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative - 1 per l'Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di Commercio - 1 per la Regione <p>5. omissis</p> | <p>Art. 1. Costituzione ed attività delle Commissioni.</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p> <p>4. La Commissione consultiva provinciale per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio è così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - fino a 8 per le Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative e le Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative - 1 per l'Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di Commercio - 1 per la Regione - 1 per l'Agenzia regionale delle Entrate <p>5. omissis</p> |

- 3) di dare atto che la spesa, relativa ai gettoni di presenza, trova copertura nell'impegno assunto con determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti n. 770-44735/2010 del 24/12/2010.
- 4) di dare atto che il testo del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali per la tenuta dell'Albo Provinciale per l'autotrasporto di cose per conto terzi e per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio come modificato con il presente provvedimento è quello di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione.
- 5) di dare atto che la modifica al regolamento di cui al presente provvedimento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



(Segue l'illustrazione dell'Assessore Bertone per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali per la tenuta dell'Albo provinciale per l'autotrasporto di cose per conto terzi, e per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio. Modifica.**

N. Protocollo: 19624/2011

Non partecipa al voto = 1 (Cerchio)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 35

Astenuti = 10 (Albano - Bonansea - Borgarello - Corda - Gambetta - Giacometto - Papotti - Pianasso - Ruffino - Surra)

Votanti = 25

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Sammartano - Tolardo - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to Benedetto Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to Sergio Bisacca

/ml

**ALLEGATO A****REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PROVINCIALI PER LA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI, E PER IL RILASCIO E LA GESTIONE DELLE LICENZE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO****Art. 1. Costituzione ed attività delle Commissioni**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle Commissioni istituite con delibera del Consiglio provinciale n. 229-110046/2002 del 25 giugno 2002 in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'Accordo Stato - Regioni - Enti Locali, sottoscritto in data 14 febbraio 2002 e pubblicato sulla G. U. n. 71 del 25 marzo 2002, ai fini dell'applicazione dell'art. 105, III comma, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Torino, od il funzionario provinciale da lui delegato, od altro componente della Commissione da lui delegato, presiede le Commissioni ed assicura le funzioni di segreteria.
3. La Commissione consultiva provinciale per la tenuta dell'Albo Provinciale per l'autotrasporto di cose per conto terzi è così composta:
  - 1 per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  - 1 per la Regione
  - 1 per la Prefettura
  - 1 per la Camera di Commercio, Industria, artigianato ed agricoltura
  - 1 per l'Agenzia regionale per le Entrate
  - fino a 10 per le associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative;
4. La Commissione consultiva provinciale per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio è così composta:
  - 1 per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  - fino a 8 per le Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative e per le Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative
  - 1 per l'Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di Commercio
  - 1 per la Regione
  - 1 per l'Agenzia regionale per le Entrate
5. Le Commissioni emettono un parere obbligatorio e non vincolante sui seguenti procedimenti amministrativi, prima dell'adozione dei rispettivi provvedimenti ad opera del Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Torino:
  - a) per la Commissione per la tenuta dell'albo provinciale per l'autotrasporto di cose per conto terzi:
    - iscrizione delle imprese all'albo per l'esercizio dell'attività con veicoli di portata utile superiore a 35 quintali;
    - cancellazione di imprese iscritte, a seguito di accertamenti sulla carenza dei requisiti di iscrizione;
    - irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie,e svolge altresì ogni altro compito consultivo assegnato dalla Provincia;

- b) per la Commissione per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio:
- secondo quanto previsto dall'art. 34 della Legge n.298 del 6 giugno 1974, svolgendo inoltre ogni altro compito consultivo assegnato dalla Provincia di Torino

**Art. 2. Componenti effettivi e supplenti.  
Designazioni e partecipazione alle sedute. Decadenza.  
Durata.**

1. Ciascun Ente od organizzazione indicato nell'ambito della delibera del Consiglio Provinciale n. 110046/2002 del 25 giugno 2002 designa un rappresentante effettivo ed un supplente, da nominarsi con Decreto del Presidente della Provincia.
2. Alle sedute sono ammessi i membri effettivi, od i membri supplenti in sostituzione.
3. Il componente che non partecipa ad almeno tre sedute consecutive della Commissione, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.
4. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina.

**Art. 3. Quorum costitutivo.**

1. Le Commissioni si intendono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti e del Presidente in prima convocazione.
2. In seconda convocazione, da tenersi come minimo dopo un'ora dalla prima, le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di due componenti e del Presidente.

**Art. 4. Convocazione**

1. Le Commissioni si riuniscono disgiuntamente - ciascuna per valutazioni inerenti alle materie di propria competenza - ogni quindici giorni, e comunque nel rispetto dei tempi del procedimento.  
All'inizio di ogni semestre le commissioni provvedono a redigere un calendario di massima degli incontri previsti che tenga conto di eventuali festività o di peculiari esigenze organizzative del Servizio Trasporti o dei membri delle Commissioni stesse.
2. Le Commissioni sono convocate tre giorni prima della seduta od entro le 24 ore antecedenti nei casi di urgenza, mediante la trasmissione, anche via fax, dell'ordine del giorno che sinteticamente riporta il numero e la tipologia delle pratiche da sottoporre alla Commissione.
3. Vengono poste all'ordine del giorno di ciascuna seduta le pratiche istruite entro la data di invio della convocazione; tali pratiche restano depositate presso il Servizio Provinciale competente sino alla data della seduta affinché i componenti delle Commissioni possano accedere alla relativa documentazione previa espressa richiesta e solo ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Le pratiche la cui istruttoria è completata nel tempo intercorrente tra la data di invio della convocazione e quella della seduta vengono proposte separatamente per il parere delle Commissioni: di queste pratiche, quando sia ritenuto necessario per approfondimenti, la Commissione può rinviare la trattazione alla seduta successiva.
5. La Commissione, all'unanimità, può stabilire diverse modalità riguardanti convocazione ed ordine del giorno.
6. Le riunioni delle Commissioni non sono aperte al pubblico. Possono accedervi, oltre ai componenti, solo i funzionari e gli impiegati del Servizio Trasporti di volta in volta individuati dal Dirigente di detto servizio od i singoli soggetti a ciò autorizzati dal Presidente.

**Art. 5. Ordine del giorno.**

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente e comunicato ai membri delle Commissioni ai sensi dell'art. 4.

2. E' facoltà dei componenti della Commissione proporre per iscritto argomenti da inserire all'ordine del giorno che saranno posti in discussione nella seduta successiva.

### **Art. 6. Ordine della discussione**

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, relaziona sulle proposte da discutersi, e dà la parola ai componenti.
2. Gli interventi devono essere pertinenti agli argomenti in discussione e contenuti entro limiti di tempo idonei a consentire il funzionamento delle Commissioni.
3. Ogni componente ha il diritto di porre a verbale il proprio intervento, previa espressa richiesta.
4. I componenti delle Commissioni sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in relazione alle notizie ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta dalle Commissioni stesse, e sono tenuti al rispetto della disciplina riguardante "La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" di cui alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675.

### **Art. 7. Sedute.**

1. Il Presidente dirige i lavori delle Commissioni.
2. Se un componente pronuncia parole sconvenienti o turba, con il suo contegno, l'ordine della seduta, il presidente della Commissione (o chi ne fa le veci) lo richiama all'ordine e può disporre nei casi più gravi l'esclusione dal luogo della riunione per il resto della seduta.
3. Nel caso di reiterato comportamento di cui al comma 2 la Commissione può deliberare, nei confronti del componente di cui trattasi, di segnalare al Presidente della Provincia il comportamento dallo stesso tenuto, affinché lo stesso adotti, ove lo ritenga, i provvedimenti del caso, compresa - ove opportuna - la revoca della nomina.

### **Art. 8. Votazioni.**

1. Qualora un componente della Commissione abbia interessi nella pratica da porre in votazione deve dichiararlo. Qualora l'interesse sia preminente, deve allontanarsi e non può partecipare pertanto alla votazione.
2. La Commissione delibera con la maggioranza dei votanti. Le votazioni sono palesi, e peralzata di mano.
3. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 9. Segreteria.**

1. Le funzioni di Segreteria sono svolte da un funzionario od istruttore del Servizio Trasporti della Provincia di Torino, come da disposizioni del Dirigente del Servizio competente della Provincia di Torino.

### **Art. 10. Processo verbale delle sedute**

1. Il segretario redige il processo verbale di ogni seduta che deve comunque contenere:
  - l'ordine del giorno
  - i componenti delle Commissioni presenti
  - i punti principali della discussione;
  - le modalità e l'esito delle votazioni.
2. Il verbale viene sottoscritto al termine della stessa seduta od in quella successiva.

**Art. 11. Trattamento economico dei componenti le Commissioni.**

1. La Provincia di Torino provvede alla istituzione e corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione, nella misura prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 143660 del 26.06.2001.
2. Il diritto alla percezione del gettone da parte dei componenti la commissione sussiste in caso di presenza alla discussione per almeno la metà del tempo dell'intera seduta, purché sussistano giustificati motivi che abbiano determinato la permanenza alla seduta per un tempo inferiore.
3. I giustificati motivi di cui al comma precedente sono dichiarati, anche con nota riservata, dal componente al Presidente.

**Art. 12. Pubblicità del regolamento**

1. Copia del regolamento è distribuita ai componenti delle Commissioni in occasione della seduta di insediamento.